



Avvocato Cristina Gandolfi
Patrocinante in Cassazione

Avvocato Mario Fusani
Patrocinante in Cassazione
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani

Avv. Monica Gasparini
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
Avv. Valentina Farenga
Avv. Bruno Gerolimetto
Avv. Carola Maini
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
Avv. Romano De Biase
Dott. Lorenzo Zaccaroni

Avv. Stefano Luigi Michelini
Of counsel

ANICA INFORMA:

Il c.d. Decreto Cura ha sancito che i casi accertati di infezione da COVID-19, in occasione di lavoro, sono considerati infortuni sul lavoro ed assoggettati a tutela INAIL.

Ai sensi dell'art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, infatti:

“2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

A chiarimento di quanto previsto dalla citata disposizione, INAIL ha fornito alcune precisazioni, soprattutto, sull'inquadramento del COVID-19 quale infortunio sul lavoro e in tema di onere della prova.

La circolare n. 13 del 3 aprile 2020, infatti, specifica che la tutela INAIL opera anche nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, e di conseguenza si estende anche ai casi di infezione da nuovo COVID-19, contratta in occasione di lavoro.

La copertura assicurativa, quindi, è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa.

In punto di onere della prova, che graverebbe sull'assicurato, INAIL divide i destinatari di tale tutela (ossia tutti i lavoratori dipendenti e assimilati) in due grandi macro categorie:

1. Lavoratori esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, per i quali opera una presunzione semplice, con conseguente inversione dell'onere della prova, quali:
 - a. Operatori sanitari
 - b. Lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Tale elenco è meramente esemplificativo ed in tale macro area vi rientrano tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.
2. Tutti gli altri lavoratori, per i quali la prova segue un criterio logico-scientifico.

In buona sostanza:

1. Per la prima categoria di lavoratori, in caso di contagio da COVID-19, opera una presunzione semplice di origine professionale dell'infezione, stante l'elevatissima probabilità che tali lavoratori vengano a contatto con il virus. Il lavoratore dovrà provare il contagio del virus e l'adibizione, in concreto, a mansioni che rientrino nelle categorie sopra descritte o che siano equiparabili ad esse per beneficiare della tutela INAIL.
2. Per la seconda categoria, invece, allorché non sia possibile risalire all'episodio che ha determinato il contagio e non si possa presumere la correlazione tra attività prestata e contagio, l'assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale, secondo l'ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

GF Legal stp srl

ROMA
sede legale e operativa:
via Boncompagni, 93
00187 Roma
tel. +39.06.6781.770
fax +39.06.9761.1512
Cap. Soc. euro 10.000,00
P.IVA e CF 15539601003
CCIAA Roma - REA RM -1598311

MILANO
via Melzi d'Eril, 16
20154 Milano
tel. +39.02.2900.7171
fax +39.02.2906.1768

LONDON
25, Hill Street
London W1J5LW
tel. +44.2.070162617

www.gflegal.it
info@gflegal.it

INAIL, inoltre, precisa che la tutela assicurativa da contagio COVID-19 si estende anche all'infortunio in itinere, occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, in quanto a bordo dei mezzi pubblici affollati il rischio di contagio è molto elevato (lo stesso Istituto infatti prevede la necessità di fruire del mezzo privato per tutta la durata del periodi di emergenza epidemiologica, contraddicendo i principi generali che impongono l'uso dei mezzi di trasporto pubblici rispetto a quelli privati ritenuti più rischiosi).

Il quadro sopra delineato ha determinato una serie di dubbi interpretativi sulle conseguenze imputabili al datore di lavoro, in termini di responsabilità civile e penale e relativamente all'azione di regresso azionabile da INAIL. Sul punto l'Istituto è intervenuto, dapprima con una nota del 15 maggio 2020 e successivamente con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, precisando che dal riconoscimento dell'infortunio non discende alcun automatismo in punto di responsabilità civile o penale.

Occorre, infatti, premettere che i criteri applicati dall'Istituto per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori, sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile.

La tutela assicurativa, infatti, presuppone il riconoscimento dell'origine professionale del contagio sulla base di un giudizio di ragionevole probabilità, totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro, che possano essere stati causa del contagio.

Al contrario, la responsabilità civile e penale presuppone, imprescindibilmente, l'imputabilità a titolo di dolo o colpa e la sussistenza del nesso di causalità.

In sede penale, continua a trovare applicazione il principio della presunzione di innocenza e dell'onere della prova, del dolo o della colpa, a carico del pubblico ministero.

In sede civile, ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l'accertamento della colpa nella determinazione dell'infortunio per il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza o degli obblighi derivanti da conoscenze sperimentali o tecniche.

INAIL, infine, chiarisce che anche l'azione di regresso, avendo quale presupposto la configurabilità di un reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro, implica pur sempre l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno.

Pertanto, *“In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”*.

Alla luce di tutto quanto sopra, se da un lato non opera alcun automatismo, dall'altro lato il datore di lavoro sarà ritenuto responsabile, sia civilmente che penalmente, ove siano state poste in essere violazioni di legge o di obblighi derivanti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche, anche medio tempore intervenute che, ad oggi, si possono rinvenire, ad esempio, nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali, ma non solo attesa la costante evoluzione tecnico-scientifica.

GF Legal S.r.l.
Avv. Mario Fusani